

## PERMESSO DI COSTRUIRE (P.d.C.)

Il Permesso di Costruire (P.d.C.), normato dall'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è il provvedimento necessario per eseguire ogni trasformazione edilizia con esclusione degli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

Per le seguenti tipologie di lavori:

- interventi di nuova costruzione;
- interventi di ristrutturazione urbanistica;
- interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da precedente e che comportino aumento nel numero di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e/o delle superfici.

Il **Permesso di Costruire (P.d.C.)** si redige su apposito [modulo](#), corredato di tutta la documentazione richiesta e la nomina della ditta esecutrice, la quale dovrà essere in regola con la documentazione prevista dal DLgs 9 aprile 2008 n°81 art. 90 comma 9 lettera "a" e "b".

Il Permesso di Costruire è sottoposto ad un termine massimo di efficacia di tre anni dall'inizio dei lavori e gli stessi possono iniziare non prima:

- del rilascio, nel caso di immobile sottoposto al vincolo, del nulla osta da parte dell'Ente ad esso preposto;
- dell'autorizzazione sismica, da parte dei competenti uffici del [S.I.T.A.S.](#) della Regione Lazio, per le opere in cemento armato o strutture equivalenti.

Al termine dei lavori si deve comunicare all'Ufficio Tecnico la data di ultimazione degli stessi ed allegare un certificato di collaudo finale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

Il costo è di € 250,00 di diritti di segreteria da pagare al Servizio Tesoreria del Comune di Itri.